



Regolamento

Sistema di VideoSorveglianza

Data	Delibera n°	Il Direttore Generale
------	-------------	-----------------------

INDICE

Premessa

Articoli:

1. Campo di applicazione
2. Definizioni
3. Definizioni specifiche
4. Finalità
5. Tutela della riservatezza dei lavoratori
6. Descrizione degli impianti di Videosorveglianza
7. Modalità di gestione
8. Principi fondamentali
9. Verifica preliminare
10. Conservazione delle immagini
11. Misure di sicurezza
12. Titolare, Autorizzati/Responsabili/Incaricati
13. Informativa
14. Diritti degli interessati
15. Osservanza delle disposizioni in materia di protezione dati personali
16. Non osservanza della normativa aziendale
17. Aggiornamento e revisione
18. Norme di rinvio

PREMESSA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa (d'ora in avanti ASP), nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla protezione dei dati e per ridurre rischi di sicurezza cui è esposto il personale in servizio presso i presidi ospedalieri, gli ambulatori ma anche presso le sedi deputate alla continuità assistenziale, nonché gli utenti fruitori dei servizi, adotta il presente regolamento che garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto della normativa vigente.

Il presente Regolamento è redatto tenendo presenti i principi contenuti nel Regolamento Europeo 2016/679, nel Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, dal Provvedimento Generale della Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 08/04/2010, dalla Legge n. 300/1970 come modificata dagli articoli 23 del d.lgs. n. 151/2015 e dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 185/2016, dalle circolari dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5 del 19 febbraio 2018 e 18 giugno 2018 n° 302, dall' art. 8 bis del D.A. per la Salute del 06.09.2010 pubblicato sulla GURS del 15.10.2010, parte I n. 45

Art. 1 Campo di Applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti di videosorveglianza e di videocontrollo installati presso tutte le strutture aziendali.

Art. 2 Definizioni

Secondo l'articolo 4 del Regolamento (Ue) 2016/679 (GDPR), si definisce:

- Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- Violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Art. 3 Definizioni Specifiche

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) Per videocontrollo: il sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate;

- b) Per videosorveglianza: il sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati di immagini di aree o zone delimitate;
- c) Per videocitofoni: il sistema o dispositivo installato in corrispondenza di campanelli o citofoni per finalità di controllo dei visitatori che si accingono ad entrare;
- d) Per centrale di Videocontrollo e/o Videosorveglianza: il sistema centrale dove sono convogliate ed eventualmente registrate tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici.

Art. 4 Finalità

La videosorveglianza è uno dei sistemi previsti nell'ambito della messa in sicurezza dei diversi presidi ospedalieri, ambulatoriali e di continuità assistenziale, che l'ASP ha deciso di predisporre per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro del proprio personale ma anche degli utenti che fruiscono a vario titolo dei servizi sanitari erogati dall'azienda ed ai fini di tutela del patrimonio pubblico.

La legge consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati. Per questo, l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini avviene nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme quelle sul controllo a distanza dei lavoratori.

L'attività di videosorveglianza viene effettuata nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione, nonché nelle varie fasi del trattamento che comporta, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Il Titolare del trattamento comunica nell'informativa estesa le finalità perseguite.

Art. 5 Tutela della riservatezza dei lavoratori

Nelle attività di sorveglianza è fatto obbligo di rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, pertanto è vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità: non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa.

Il Titolare del trattamento si impegna ad osservare le garanzie previste in materia di lavoro: dalla Legge n. 300/1970 come modificata dagli articoli 23 del d.lgs. n. 151/2015 e dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 185/2016, dalle circolari dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5 del 19 febbraio 2018 e 18 giugno 2018 n° 302, dall'art. 8 bis del D.A. per la Salute del 06.09.2010 pubblicato sulla GURS del 15.10.2010, parte I n. 45

Art.6 Descrizione degli impianti di Videosorveglianza

La tipologia di videosorveglianza effettuata dall'ASP prevede impianti che effettuano la videosorveglianza sia con registrazione di immagini che con visione in tempo reale.

I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in locali appartati, ove non vi è afflusso di persone estranee. In ogni modo la collocazione dei monitor è tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone non autorizzate.

Gli impianti di videosorveglianza sono descritti nelle schede allegate al presente regolamento. Tuttavia data l'estensione del territorio dell'ASP che richiede le installazioni in

diverse fasi, queste possono essere integrate anche in momenti successivi ma devono riportare la data, la firma ed il richiamo al presente regolamento indicandone la data della delibera di adozione.

L'elenco delle telecamere installate è mantenuto e aggiornato a cura della Direzione Amministrativa di Presidio o Distretto con il supporto del Settore Tecnico per il tramite del tecnico di Presidio competente territorialmente. Nell'elenco, per ciascuna telecamera, sono indicate le funzionalità (monitoraggio in tempo reale o registrazione), la localizzazione, eventuali specifiche e il supporto di registrazione su cui le immagini vengono memorizzate.

Art. 7 Modalità di gestione

Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615- bis c.p.), l'angolazione e la panoramica delle riprese è effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree non necessarie

A tal fine, il sistema informativo ed il relativo programma informatico utilizzati per la videosorveglianza sono configurati, già in origine, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali ed identificativi quando le finalità del trattamento possono essere perseguite utilizzando solo dati anonimi; le immagini non rendono immediatamente identificabili i singoli utenti; le telecamere non sono indirizzate verso aree di pubblico passaggio; le immagini registrate possono essere duplicate dal personale designato/autorizzato dal Titolare del trattamento, individuati solo a seguito di richiesta specifica da parte dell'autorità giudiziaria. I supporti digitali contenenti le immagini soggette a conservazione sono riposti in luoghi con accesso limitato al solo personale interno o esterno autorizzato. I suddetti supporti registrano in DVR le immagini entro il tempo limite di conservazione come previsto dall'art. 10 del presente regolamento e le registrazioni più vecchie sono automaticamente sovrascritte dalle più recenti e quindi cancellate definitivamente. I supporti sono riutilizzati per la registrazione continua delle immagini. Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, esso viene distrutto a cura della ditta esterna attraverso sistemi di distruzione protetta in base al tipo di guasto. Nel caso di guasti sugli hard disk, la ditta esterna provvede a distruggere quest'ultimi e consegnare il disco danneggiato al Settore Tecnico dell'ASP, delegata alla distruzione del disco stesso. I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili non riportano esternamente l'indicazione di nominativi o comunque di dati atti ad identificare i soggetti ripresi nelle registrazioni. Solo la ditta esterna che ha provveduto all'installazione delle telecamere o che ne cura la manutenzione e che è nominata Responsabile esterno a norma dell'art. 28 del R.E. 2016/679 o il personale autorizzato dall'ASP, ha la possibilità di estrapolare e accedere alle immagini richieste. Contrariamente, nessun dipendente interno o della ditta che presta, invece, servizi di guardiania e che ha il solo compito di monitorare e visualizzare le immagini "real time", ha la possibilità di estrapolare o accedere al sistema di registrazione.

Art. 8 Principi fondamentali

Il sistema di videosorveglianza installato dall'ASP è in linea con quanto afferma il Garante per la Privacy, poiché rispetta i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità. Infatti, attraverso il sistema di videosorveglianza:

- è consentita la registrazione delle immagini se necessarie per adempiere ad obblighi di legge o per tutelare un interesse legittimo (liceità);
- sono consentite le riprese che si limitano solamente a ciò che è necessario per raggiungere gli scopi prefissati (necessità);
- si garantisce che l'impianto è impiegato solo in luoghi dove è realmente necessario,

limitando le riprese alle sole aree interessate ed escludendo la visuale su quelle circostanti (proporzionalità) e che lo scopo è esplicito e legittimo e limitato alle finalità esplicitate nell'art. 4 di questo regolamento (finalità).

Art. 9 Verifica Preliminare

Le riprese effettuate per fini di sicurezza e tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla prevenzione di reati o atti di vandalismo e alla sicurezza sul lavoro, costituiscono un'eccezione e non necessitano dell'obbligo di segnalazione.

Infatti, il sistema di videosorveglianza installato non permette il confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici inoltre non si può considerare un sistema c.d. intelligente, perché si limita solo a riprendere e registrare le immagini, ma non è in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli.

Art. 10 Conservazione delle immagini

La conservazione delle immagini ha la durata di 7 giorni. Data la situazione particolare, nelle quali sussiste un elevato fattore di rischio, anche per situazioni pregresse di pericolo, si è reso necessario superare la durata delle 24 ore per estenderlo ad una settimana.

Decorso il tempo previsto le immagini automaticamente vengono cancellate senza l'apporto del personale di riferimento.

Art. 11 Misure di Sicurezza

L'ASP ha adottato, a norma dell'art. 32 del R.E. 2016/679 tutte le misure tecniche ed organizzative capaci di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. In particolar modo rischi che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dall'accesso abusivo alle immagini, nonché dal loro utilizzo per scopi incoerenti con le finalità previste.

In presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori sono configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. In base alle caratteristiche del sistema utilizzato,

- a) I soggetti, designati o autorizzati al trattamento, sono in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti loro attribuiti, unicamente le operazioni di propria competenza;
- b) I suddetti soggetti ricevono inoltre copia del presente Regolamento di cui prendono visione e accettazione
- c) E' limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare le immagini, non solo in sincronia con la ripresa ma anche in tempo differito e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
- d) Per quanto concerne la manutenzione, vengono adottate specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni accedono alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini. Secondo quanto disposto dalla Circolare dell'Ispettorato Nazionale del lavoro del 19 febbraio 2018 n° 5, l'accesso alle immagini registrate, è tracciato tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei "log di accesso" per un periodo, non inferiore a sei mesi.
- e) Per quanto riguarda gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, questi sono protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.

Art. 12 Titolare, Designati/Autorizzati

Il Titolare del Trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, nella persona del suo Rappresentante Legale pro-tempore. I Responsabili interni del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza e videocontrollo, tra cui i Direttori delle UO mediche, i Coordinatori dei presidi di continuità assistenziale, i Responsabili degli ambulatori saranno identificati con specifica e successiva determinazione. La nomina conterrà lo specifico riferimento alle attività di utilizzo e gestione dei sistemi di videosorveglianza e videocontrollo, unitamente alle istruzioni sulle operazioni consentite. Con specifico riferimento alle ditte esterne Responsabili del SVS o di parti dello stesso, le stesse, ed il personale addetto alle specifiche funzioni nell'ambito dell'ASP, saranno nominati Responsabili esterni del relativo trattamento dei dati e riceveranno copia del presente Regolamento, affinché l'attività assegnata sia svolta conformemente a quanto ivi disposto.

Il Titolare designa per iscritto tutte le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati. Vengono individuati diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo Autorizzato, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

Gli Autorizzati al trattamento e i Responsabili esterni supportano il Titolare del trattamento al fine di una corretta applicazione del suddetto regolamento e della normativa vigente.

Art. 13 Informativa

Il Titolare, in conformità alle disposizioni vigenti, provvede a segnalare la presenza dell'impianto di videosorveglianza, facendo in modo che qualunque soggetto si avvicini all'area interessata dalle riprese sia avvisato della presenza di telecamere già prima di entrare nel loro raggio di azione.

La presenza è segnalata da un'informativa breve (cartello) predisposta dal Garante della Privacy che viene collocata nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; ha un formato ed un posizionamento chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno; contiene un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione.

L'informativa, resa in forma semplificata, è collegata ad una in forma estesa contenente tutti gli elementi, accessibile presso le sedi dei presidi e all'interno del sito Internet aziendale nell'area dedicata alla privacy all'indirizzo www.asp.sr.it

Art. 14 Diritti Degli Interessati

Il diritto di accesso da parte dell'interessato alle immagini raccolte attraverso il sistema di videosorveglianza, da garantire ai sensi dell'art. 12 del GDPR, avviene in ottemperanza alle finalità esplicitate dal presente Regolamento.

L'ASP garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità:

a) l'Interessato, previa verifica dell'identità ed entro le quarantotto ore successive alla rilevazione, può richiedere per iscritto, al Titolare del trattamento e per conoscenza al D.P.O. (Data Protection Officer – Responsabile della Protezione dei dati), l'accesso alle

registrazioni che lo riguardano;

b) I dati sono estratti a cura del personale autorizzato e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, si provvede alla duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto, fatto salvo quanto indicato alla lettera precedente;

c) la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato salvo il rimborso per la spesa dei supporti; qualora, tuttavia a seguito di questa operazione non risulti l'esistenza di dati che riguardino l'interessato potrà essergli addebitato un contributo spese.

Art. 15 Osservanza delle disposizioni in materia di protezione dati personali

È obbligatorio attenersi alle disposizioni in materia di protezione dati personali e di misure di sicurezza, ai sensi della normativa vigente.

Art. 16 Non osservanza della normativa aziendale

Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nel presente regolamento è perseguibile con provvedimenti disciplinari nonché con le azioni civili e penali consentite.

Art. 17 Aggiornamento e Revisione

Il presente Regolamento è soggetto a revisione in base a mutate esigenze o al sopravvenire di nuovi adempimenti o disposizioni normative che ne stravolgono il contenuto.

Art. 18 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti del Garante della protezione dei dati personali che regolamentano la materia in oggetto.

Siracusa li ____/ ____/ _____

Il Direttore Generale